

Cessione 5°

Linee Guida per la gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento

Premessa

Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni operative circa contenuti, tempi e modalità di scambio delle comunicazioni tra intermediari finanziari e fondi pensione, in relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento notificati ai fondi pensione.

Le presenti Linee Guida non alterano il significato della normativa legislativa e regolamentare vigenti in materia né possono essere interpretate in tal senso.

Le presenti Linee Guida sono promosse e sottoscritte da Assofondipensione, MEFOP ed Unione Finanziarie Italiane (UFI).

Con la sottoscrizione i promotori si impegnano reciprocamente a diffondere le presenti linee guida presso i propri associati.

Eventuali ulteriori richieste di sottoscrizione saranno valutate congiuntamente dalle Associazioni promotrici.

I singoli fondi pensione e intermediari finanziari associati che aderiranno su base volontaria alle presenti Linee Guida, comunicheranno, i primi ad Assofondipensione, i secondi a UFI, la volontà di aderire. Successivamente le associazioni provvederanno a scambiarsi i rispettivi elenchi di aderenti. L'elenco degli aderenti sarà reso disponibile sui rispettivi siti web nell'area riservata agli associati.

Parte I – Norme generali

Principi generali: con l'adesione alle presenti Linee Guida fondi pensione e intermediari finanziari si impegnano ad improntare i reciproci rapporti ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede, con il fine ultimo di garantire l'esercizio dei diritti degli aderenti ai fondi pensione e il loro accesso al credito.

Definizioni:

Ai fini delle presenti Linee Guida si intendono per:

1. contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio: prestiti personali, disciplinati dal D.P.R. 180/1950 e successive modificazioni e integrazioni, assistiti da una garanzia, a valere tra l'altro sulle prestazioni di previdenza complementare, attivabile da parte della società finanziaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del termine dell'ammortamento del mutuo;
2. contratti di finanziamento con delegazione di pagamento: prestiti personali rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione ai sensi degli artt. 1269 e ss. e 1723 c.c., assistiti da una garanzia, a valere tra l'altro sulle prestazioni di previdenza complementare, attivabile da parte della società finanziaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del termine dell'ammortamento del mutuo;
3. intermediario finanziario: soggetto autorizzato all'erogazione del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993, aderente alle presenti Linee Guida;
4. TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.;
5. fondo pensione: le forme pensionistiche di cui agli articoli 3, comma 1, lett. da a) ad g), 9, 12, 13 e 20 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni, aderenti alle presenti Linee Guida;

6. anticipazioni per spese sanitarie: istituto disciplinato dall'art. 11, comma 7, lett. a) D.Lgs. 252/2005;
7. anticipazioni per altre cause: istituto disciplinato dall'art. 11, comma 7, lett. b) e c) D.Lgs. 252/2005;
8. riscatto: istituto disciplinato dall'art. 14, comma 2, lett. b) e c) e comma 5 del D.Lgs. 252/2005;
9. prestazione pensionistica: istituto disciplinato dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 252/2005;
10. trasferimento: istituto disciplinato dall'art. 14, commi 6 e 7 del D.Lgs. 252/2005.

Parte II – Norme specifiche

1. **Finanziamenti e adesione ai fondi:** non sussistono divieti di adesione al fondo pensione in presenza di contratti di finanziamento ed è possibile incrementare i versamenti al fondo pensione. Pertanto, il contratto di finanziamento non può prevedere clausole che limitano tali diritti poiché contrarie a norme imperative di legge e all'interesse pubblico tutelato dall'articolo 38, comma 2, della Costituzione. Parimenti non sussistono divieti alla sottoscrizione dei contratti di finanziamento in caso di adesione in essere a un fondo pensione.
2. **Rinuncia a richiedere prestazioni:** il contratto di finanziamento non può prevedere la rinuncia preventiva del mutuatario a richiedere tutte le prestazioni di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che non inficiano la garanzia dell'intermediario finanziario.
3. **Delega al riscatto:** il fondo pensione non può opporsi alla delega irrevocabile al riscatto acquisita ora per allora in sede di stipula del finanziamento. La delega al riscatto deve risultare, oltre che dal contratto notificato al fondo pensione, anche da atto scritto separato, allegato al contratto stesso. L'esercizio dei diritti connessi a tale delega, funzionali ad estinguere il debito con l'intermediario finanziario, non comporta in modo automatico la liquidazione in favore dell'iscritto della parte di posizione individuale non necessaria a tal fine. L'iscritto sarà, cioè, chiamato a manifestare la propria volontà circa le opzioni che intende esercitare rispetto alla porzione residua della posizione individuale.
4. **Estinzione anticipata:** una volta notificato un contratto di finanziamento a un fondo pensione, l'intermediario finanziario comunicherà al fondo l'eventuale estinzione anticipata del finanziamento stesso.
5. **Scadenza naturale del contratto:** in mancanza di comunicazioni giunte al fondo prima della scadenza naturale del contratto di finanziamento, quest'ultimo si intenderà estinto regolarmente.
6. **Cessione del contratto:** una volta notificato un contratto di finanziamento a un fondo pensione, l'intermediario finanziario cedente comunicherà al fondo l'eventuale cessione ad altro intermediario del contratto di finanziamento stesso.
7. **Finanziato non aderente al fondo pensione:** ove il contratto di finanziamento sia stato notificato ad un fondo pensione al quale il soggetto finanziato non risulta aderente, il fondo cui è stata comunicata la cessione comunicherà tale circostanza all'intermediario finanziario, eventualmente indicando il fondo pensione cui il finanziato si è trasferito.
8. **Premorienza:** in caso di premorienza del finanziato/aderente al fondo, l'intermediario finanziario non ha nulla a che pretendere dal fondo pensione.

SEZ. I - Richieste di prestazioni dell'aderente in costanza di rapporto di lavoro

a. Trasferimento ad altro fondo pensione

Il fondo pensione che riceve la richiesta di trasferimento comunicherà all'intermediario finanziario il fondo pensione presso il quale l'iscritto ha trasferito la posizione affinché l'intermediario finanziario possa notificare tempestivamente il contratto al nuovo fondo. L'intermediario finanziario non potrà opporsi al trasferimento.

b. Anticipazione per spese sanitarie

Il fondo pensione verserà all'aderente quanto richiesto, a condizione che l'importo dell'anticipazione non superi il 60% della posizione accumulata all'atto della richiesta stessa.

Il fondo pensione comunicherà all'intermediario finanziario l'avvenuto versamento.

Nel caso in cui l'importo dell'anticipazione richiesta superi il 60% della posizione accumulata all'atto della richiesta di anticipazione, il fondo pensione comunicherà all'intermediario finanziario la richiesta di anticipazione, dando evidenza dell'importo dell'anticipazione stessa e della posizione che residuerebbe presso il fondo. Nel caso in cui sia presente un solo contratto di finanziamento notificato al fondo, qualora la posizione residua sia di importo uguale o superiore al debito residuo, l'intermediario finanziario, nella sua comunicazione, non potrà opporsi alla liquidazione dell'intero importo richiesto. Qualora la posizione residua sia di importo inferiore al debito residuo, indicato nella comunicazione dell'intermediario finanziario, sarà facoltà dell'intermediario finanziario rilasciare il benessere per l'erogazione totale.

c. Anticipazione per altre cause

Il fondo pensione verserà all'aderente l'anticipazione richiesta a condizione che tale anticipazione non pregiudichi la garanzia dell'intermediario finanziario. A tali fini il fondo comunicherà all'intermediario finanziario la richiesta di anticipazione, dando evidenza dell'importo dell'anticipazione stessa e della posizione che residuerebbe presso il fondo. Nel caso in cui sia presente un solo contratto di finanziamento notificato al fondo, qualora la posizione residua sia di importo uguale o superiore al debito residuo, l'intermediario finanziario, nella sua comunicazione, non potrà opporsi alla liquidazione dell'intero importo richiesto. Qualora la posizione residua sia di importo inferiore al debito residuo, indicato nella comunicazione dell'intermediario finanziario, sarà facoltà dell'intermediario finanziario rilasciare il benessere per l'erogazione, anche parziale.

d. Riscatto (esercitato in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo senza che vi sia stata risoluzione del rapporto di lavoro)

Il fondo pensione verserà all'aderente l'importo oggetto di riscatto a condizione che tale versamento non pregiudichi la garanzia dell'intermediario finanziario. A tali fini il fondo comunicherà all'intermediario finanziario la richiesta di riscatto, specificando nel caso di riscatto parziale l'importo del riscatto e l'ammontare della posizione che residuerebbe presso il fondo. Nel caso in cui sia presente un solo contratto di finanziamento notificato al fondo, qualora la posizione residua sia di importo uguale o superiore al debito residuo, l'intermediario finanziario, nella sua comunicazione, non potrà opporsi alla liquidazione dell'intero importo richiesto. Qualora la posizione residua sia di importo inferiore al debito residuo, indicato nella comunicazione dell'intermediario finanziario, sarà facoltà dell'intermediario finanziario rilasciare il benessere per l'erogazione, anche parziale.

SEZ. II - Risoluzione del rapporto di lavoro

a. Delega al riscatto esercitata dall'intermediario

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro che determina il diritto al riscatto, ove previsto anche ai sensi dell'art. 14, comma 5, e in caso di richiesta di prestazione ad avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro, il fondo pensione comunica, ove conosciuta, la motivazione dell'interruzione del rapporto di lavoro (pensione, decesso, licenziamento, dimissioni).

L'intermediario finanziario, dopo aver richiesto il TFR maturato presso il datore di lavoro, eserciterà il riscatto giusta delega irrevocabile acquisita, ora per allora, in sede di stipula del contratto di finanziamento. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, la richiesta di riscatto deve riportare l'indicazione della causa e della data dell'interruzione del rapporto di lavoro nonché la data dell'ultimo versamento al fondo pensione effettuato dal datore di lavoro, ove conosciute. Il fondo verserà all'intermediario finanziario soltanto quella parte di posizione individuale accumulata presso il fondo che risulti funzionale ad estinguere il debito.

b. Prestazioni cedibili nei limiti di 1/5 (prestazioni pensionistiche e anticipazioni per spese sanitarie)

Anticipazioni per spese sanitarie

In caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie prima dell'esercizio del diritto di riscatto, il fondo erogherà all'aderente l'anticipazione nei limiti dei 4/5 dell'importo richiesto.

Erogazione in forma capitale:

Il fondo pensione verserà:

- all'aderente i 4/5 delle somme erogate in capitale;
- all'intermediario 1/5 delle somme erogate in capitale (nei limiti del debito residuo e previa richiesta al datore di lavoro del TFR accantonato in azienda).

Erogazione in forma di rendita:

Il fondo pensione, anche tramite la compagnia assicurativa delegata, verserà:

- all'aderente i 4/5 della rendita;
- all'intermediario 1/5 della rendita, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nelle Convenzioni per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita tempo per tempo vigenti (nei limiti del debito residuo e previa richiesta al datore di lavoro del TFR accantonato in azienda).

Sono escluse dalla cessione eventuali somme erogate agli aderenti in conseguenza di coperture assicurative accessorie (es. Long Term Care).

Parte III – Comunicazioni in corso di contratto

Modalità di scambio delle Comunicazioni:

Ove non diversamente specificato le comunicazioni tra fondi pensione e intermediari finanziari potranno avvenire con raccomandata A/R; posta elettronica certificata; scambio accentrato via *web* (nelle more della entrata in funzione del sistema telematico, le comunicazioni possono essere scambiate anche via *fax*, con idonea ricevuta di ritorno).

Le comunicazioni in relazione alle quali è specificato che debbano avere data certa e quelle da cui decorre un termine dovranno essere inviate mediante raccomandata A/R, posta certificata o scambio accentrato via *web*.

Tempi di scambio delle comunicazioni:

Ove non diversamente specificato le comunicazioni dovranno essere effettuate entro 90 giorni.

In estrema sintesi si riassumono di seguito le comunicazioni che ai sensi delle presenti Linee guida dovranno essere scambiate tra fondi pensione e intermediari finanziari:

1. Contenuti delle comunicazioni dall'intermediario finanziario al fondo pensione:

Notifica contratto di finanziamento e allegata delega al riscatto; estinzione anticipata del contratto di finanziamento; cessione contratto di finanziamento; richiesta di riscatto di cui al punto a) della Sezione II (tale richiesta sarà inviata per conoscenza anche al lavoratore); benessere; diniego di benessere (da inviare per conoscenza al lavoratore).

2. Contenuti delle comunicazioni dal fondo pensione all'intermediario finanziario:

Comunicazione relativa alla adesione al fondo da parte del finanziato; richieste dell'aderente in costanza di rapporto di lavoro; risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Contenuti delle comunicazioni dal fondo pensione al lavoratore:

Esito istruttoria delle richieste di prestazioni; richiesta di riscatto presentata dall'intermediario finanziario e (*limitatamente all'ipotesi in cui il debito residuo risultante dal conteggio estintivo sia di importo inferiore alla posizione individuale accumulata presso il fondo*) manifestazione di volontà dell'iscritto in ordine alle opzioni che intende esercitare rispetto alla porzione residua della posizione individuale.

Parte IV – Norme finali

Adeguamento dei contratti di finanziamento

Aderendo alle presenti Linee Guida, gli intermediari si impegnano ad adeguare i contratti di finanziamento alle disposizioni in esse contenute inserendo altresì clausola di rinvio alle stesse.

Analogamente i fondi pensione, aderendo volontariamente alle presenti Linee Guida, adegueranno ad esse le proprie procedure.

Presenza di più contratti di finanziamento: criteri di prevalenza

L'intermediario finanziario alla stipula del contratto procederà alla notifica contestuale al datore di lavoro e al fondo.

In caso di presenza di più cessioni prevale la cessione notificata per prima.

Resta inteso che la notifica dovrà essere effettuata con atto avente data certa, recapitato a mezzo ufficiale giudiziario ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento. Resta inteso che ogni effetto nei confronti del fondo pensione decorre dalla data di notifica e, dunque, dalla effettiva conoscibilità.

Delegazioni di pagamento

Tutte le disposizioni delle presenti Linee Guida trovano applicazione anche in caso di delegazioni di pagamento di cui al punto n. 2) delle definizioni, notificate al fondo pensione unitamente alla prova dell'avvenuta accettazione da parte del datore di lavoro delegato.

Osservatorio sulle Linee Guida

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione delle presenti Linee Guida, le parti firmatarie si impegnano a costituire un Osservatorio tecnico al fine di monitorare l'applicazione delle medesime, fornire chiarimenti e proporre eventuali aggiornamenti.

Roma, 4 novembre 2009

Assofondipensione

Unione Finanziarie Italiane

Mefop